

FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

PNRR ISTRUZIONE

SEVAT SOCIETÀ CONSORTILE SERVIZI VALLE TROMPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA
MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA
SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO. LOTTO 1/B
IMPIANTI E OPERE MURARIE" IN COMUNE DI MARCHENO

CUP: F27G24000220001 - CIG: B5D56156D5

L'anno 2025 addì 07 del mese di APRILE, nella sede della
Se.Va.T. Società Consortile Servizi Valle Trompia, in Via Gia-
como Matteotti n. 327 in Gardone Valle Trompia.

TRA

La Società Se.Va.T. Società Consortile Servizi Valle Trompia,
nella persona del Direttore, Arch. Fabrizio Veronesi, nato a
Brescia (BS) il 12.11.1960 con giusta procura notarile del
21/03/2024 n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del
Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato
e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle
Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deli-
berazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo
del 13/03/2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società

del 14/02/2024 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Se.Va.T. Società Consortile Servizi Valle Trompia di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 03849630987;

e

La Ditta COTTALI IMPIANTI SRL, con sede legale in Via Madonnina n. 43 a Gardone VT (BS) cap 25063 - codice fiscale e partita IVA n. 02153830985, nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Flavio Cottali, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 19.03.1972, residente in Via Galilei n. 53/C, Gardone Val Trompia (BS) CAP 25063, C.F. CTTFNL72C19D918C, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia come risulta da visura camerale, codice REA BS - 423873, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

a) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 29/07/2024 ha emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4. Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione

del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

b) Con decreto direttoriale n. 40 del 17/10/2024 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29/07/2024, per la quale risulta che il progetto candidato dal comune di Marcheno per la "Realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" è stato finanziato per un importo pari ad € 269.115,00;

c) Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 199 del 24/12/2024 e il comune di Marcheno con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 88 del 23/12/2024 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera "Nuova mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri e la scuola media Francesco Bertussi" per un importo pari ad € 350.000,00;

d) Con nota prot. n. 61 del 21/01/2025, Comunità Montana di Valle Trompia ha richiesto alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. di occuparsi della progettazione e realizzazione dell'intervento Realizzazione nuova mensa scolastica;

e) Con delibera di giunta esecutiva n. 21 del 24/01/2025 e determina del Direttore n. 16 del 23/01/2025 è stato approvato il contratto di servizio che regola i rapporti tra le parti per lo svolgimento delle prestazioni tecniche nonché per la

realizzazione dell'opera "Nuova mensa scolastica per la scuola elementare Tito Speri nella scuola media Francesco Bertussi";

f) Con delibera di giunta comunale n. 5 del 03/02/2025 e con delibera di CdA n. 03 del 06/02/2025 del è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera sopra citata;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento di lavori impiantistici e murari per la predisposizione dei nuovi locali adibiti a cucina e magazzino, oltre alla riqualificazione acustica e illuminotecnica dell'esistente locale adibito a refettorio

VISTA la procedura espletata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a) del codice dei contratti con importo posto a base d'asta euro 147.350,00;

PRESO ATTO del verbale di aggiudicazione n. 17 nonché del verbale di verifica dei requisiti qualificanti, da cui risulta aggiudicatario l'operatore economico Cottoli Impianti SRL con sede legale in Via Madonnina n. 43, Gardone VT (BS), cap 25063, C.F./P. IVA 02153830985 che ha presentato uno sconto pari al 2,5% dell'importo posto a base di gara, per cui il nuovo importo contrattuale risulta essere pari ad euro 143.666,70 oltre ad euro 1.700,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;

CONSIDERATO:

a) che la procedura è stata aggiudicata con determinazione n. 58 del 13/03/2025 del Direttore della Società Se.Va.T. per

un importo dei lavori pari ad euro 145.366,70 oltre IVA 10%

per un totale di euro 159.903,37;

b) che il Responsabile Unico del Progetto ha effettuato comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in data 14/03/2025 prot. n. 359;

c) che sono stati acquisiti, tramite FVOE, i certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici dell'impresa;

d) che l'impresa appaltatrice ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, acquisita al protocollo della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia il 27/03/2025 prot. n. 440;

e) che è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS 47458373 scadenza 22/05/2025 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, regolato dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010:

a. il Codice identificativo della gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo all'appalto in oggetto è il seguente: B5D56156D5;

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: F27G24000220001.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 145.366,70 (diconsi euro centoquarantacinquemilatrecentosessantasei/70) di cui:

a) euro 143.666,70 per lavori veri e propri;

b) euro 1.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. che ammonta ad € 14.536,67 ed è fatta salva la liquidazione finale;

3. L'importo complessivo del contratto ammonta ad € 159.903,37;

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti eccezione alcuna.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. È parte integrante del contratto pur non materialmente allegato, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore, i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti, fatto salvo quanto previsto per le perizie suppletive e di variante.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Gardone V.T., all'indirizzo Via G. Matteotti 327, presso la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario, sul seguente conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT08E0511654740000000025141 acceso presso banca Valsabbina, filiale di Marcheno, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento inviato alla Stazione Appaltante, è autorizzato a riscuotere, ricevere

e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore e autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 2:

– Sig. Flavio Cottali nato a Gardone VT (BS) il 19/03/1972

C.F.: CTTFLN72C19D918C;

– Sig. Roberto Cottali nata a Gardone VT (BS) il 06/09/1975

C.F.: CTTRRT75P06D918K.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori vengono consegnati con apposito verbale successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno terminare entro il 31 agosto 2025;

3. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente detagliata nel programma di esecuzione dei lavori;

4. Si rammenta che fuori dalle seguenti date 17-22 aprile, 24-27 aprile, 1-4 maggio compresi, entrambe le aule dovranno essere perfettamente utilizzabili e agibili per le regolarità attività del plesso scolastico.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto dei lavori ovvero di euro 87,22.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. I lavori previsti nel presente contratto sono oggetto di finanziamenti ministeriali, pertanto l'appaltatore qualora non rispettasse la data ultima di fine lavori per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali o per negligenza a lui imputabili, sarà tenuto, nel caso in cui all'Ente fosse revocato il finanziamento dell'opera e di conseguenza alla Stazione Appaltante, al risarcimento del danno causato di importo pari al finanziamento revocato, oltre alle penali di cui ai commi precedenti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di

varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano

le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni legislative vigenti e del presente contratto.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

2. Le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Anticipazione del prezzo.

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento.

2. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice dei Contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore all'importo di € 74.000,00 (settantaquattro/00).

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117 comma 9 del Codice dei Contratti.

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

6. Al fine del pagamento devono essere ottemperate le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010.

7. La violazione dell'articolo sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini definiti dalla normativa vigente.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di collaudo finale e la verifica di conformità devono essere redatti in conformità alle tempistiche e modalità contenute nell' art. 210 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 16. Risoluzione e recesso del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nelle modalità e per le cause definite dall'art. 122 del Codice dei Contratti.

2. Per quanto attiene il recesso dal contratto sono rispettate le disposizioni contenute nell'art. 123 del Codice dei Contratti.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora dovessero verificarsi controversie per la loro risoluzione ci si attiene alle diverse procedure previste dal Codice dei Contratti, parte V, titolo II.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo agli articoli 119 (subappalto), del Codice dei contratti.

3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Nel POS deve essere inserita la dichiarazione di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, e le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche, del quale assume ogni onere e obbligo.

2. Il PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il POS Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni

di divieto di contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 21. Subappalto.

1. La ditta esegue in proprio i lavori e le forniture comprese nel contratto.

2. La ditta in sede di gara ha richiesto la possibilità di subappaltare i lavori come previsto dall'articolo 119 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. L'appaltatore ha costituito una cauzione pari a € 14.536,67 mediante fidejussione polizza assicurativa n. 2025/13/6706636 rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 26/03/2025 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua applicatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia de-

finitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n.36/2023, è fatto obbligo all'Appaltatore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. A norma dell'art. 117 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito del contratto. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente contratto non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione.

2. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Appaltatore del presente contratto sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Articolo 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 10 sono state costituite e consegnate alla stazione appaltante dall'esecutore dei lavori le polizze di assicurazione come segue:

- a) una polizza di assicurazione contro i rischi di esecuzione (C.A.R) n. 2025/25/6215183 rilasciata dalla Società Italiana

Assicurazioni per un importo corrispettivo all'importo del
contatto stesso ovvero di € 145.367,00;

c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile
per danni causati a terzi (R.C.T.) n. 2025/25/6215183 rila-
sciata dalla Società Italiana Assicurazioni per responsabilità
civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmi-
lione/00).

2. Le polizze di cui al presente articolo sono state rila-
sciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo alle-
gati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del con-
tratto anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 41 del
Codice dei contratti;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22
e 23;

i) il capitolato generale, approvato con decreto del mini-
stero dei lavori pubblici n. 145 del 2000, per quanto non
previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, non sono materialmente allegati ma sono conservati dalla Stazione appaltante presso la Società Se.Va.T. con sede in via G. Matteotti 327 Gardone V.T. (BS).

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Letto. Approvato e sottoscritto.

Per la Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia

Il Direttore

Arch. Fabrizio Veronesi

Per la Ditta COTTALI IMPIANTI SRL

Il Legale rappresentante

Sig. Flavio Cottali